



N. R.G. 2020/6182



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Giudice dott. Roberto Monterverde,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/02/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **6182/2020** promosso da:

con il patrocinio dell'avv. ^{OMISSIS} (C.F. ^{OMISSIS})
(^{OMISSIS}) ^{OMISSIS} e dell'avv. ^{OMISSIS}
^{OMISSIS} ^{OMISSIS} PRATO; elettivamente domiciliato in
^{OMISSIS} 59100 PRATO presso il difensore avv. ^{OMISSIS}

RICORRENTE

^{OMISSIS} contro
^{OMISSIS} (C.F. ^{OMISSIS}) con il patrocinio dell'avv. ^{OMISSIS}
elettivamente domiciliato in ^{OMISSIS} PISTOIA presso il difensore avv.
^{OMISSIS} ^{OMISSIS} (C.F. ^{OMISSIS}) con il patrocinio dell'avv. ^{OMISSIS}
elettivamente domiciliato in ^{OMISSIS} FIRENZE presso il difensore avv.
^{OMISSIS} ^{OMISSIS} (C.F. ^{OMISSIS}) con il patrocinio dell'avv. ^{OMISSIS}
elettivamente domiciliato in ^{OMISSIS} PRATO presso il difensore avv. ^{OMISSIS}

RESISTENTI

Letto il ricorso proposto e depositato in data 12/06/2020, dalla ^{OMISSIS}
nel procedimento sovrarubricato, per conseguire
provvedimento cautelare ex artt. 671, 669 sexies c.p.c.;

RITENUTO

Con ricorso notificato in data 16.11.2020 la ^{OMISSIS}
ha chiesto che il Tribunale di Firenze autorizzasse il sequestro conservativo dei beni immobili
appartenenti ai resistenti ^{OMISSIS} , ^{OMISSIS} e ^{OMISSIS} , quest'ultima figlia di
^{OMISSIS} , a fronte degli asseriti danni causati alla massa dei creditori nella gestione della s.r.l.
^{OMISSIS} .

Il danno per il quale la Curatela chiede la cautela si sarebbe determinato nel periodo che va dalla
ritenuta perdita dell'intero patrimonio sociale, fissata nel 31/12/2014, fino al fallimento dichiarato
dal Tribunale di Prato con sentenza n. ^{OMISSIS} del ^{OMISSIS} .






Nel periodo considerato la società avrebbe omesso la presentazione dei bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016, 2017, oltre al bilancio di inizio liquidazione e l'ultimo bilancio iscritto nel RI relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014 veniva ritenuto non veridico dalla Curatela.

L'amministratore *OMISSIS*, liquidatore dal 22.04.2016, quando la società veniva posta in liquidazione con trasferimento della sede da Firenze a Prato, avrebbe omesso di consegnare al Curatore la documentazione rilevante, costituita da libro giornale, libro degli inventari, libro delle decisioni dei soci, libro delle decisioni degli amministratori, libro dei cespiti ammortizzabili, mastrini contabili e partitari.

La Curatela ha ritenuto esistente in capo alla fallita un attivo patrimoniale pari a "zero" e, sulla scorta dell'asserita impossibilità di ricostruire la contabilità societaria, quantificava l'ammontare complessivo del passivo nell'importo di € 741.828,88=, dato dalla somma dei crediti rappresentati nelle domande di insinuazione tempestive (€ 580.731,74=) e nelle domande tardive (€ 161.097,14=); crediti risultanti dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 13.06.2019 (all. 4 a ricorso), rappresentato al Tribunale i seguenti elementi di "anomalia":

- a) dal bilancio chiuso al 31.12.2014 risulterebbero rimanenze pari ad € 360.793,00=, tuttavia non rinvenute alla data del fallimento e non documentabili *aliunde*;
- b) dal medesimo bilancio risulterebbero altresì immobilizzazioni immateriali per l'importo di € 636.074,00=, senza che la società abbia fornito alcuna informazione in punto di natura e composizione di tale voce contabile, con valorizzazione insolita, considerato l'oggetto sociale (produzione e vendita di capi di abbigliamento all'ingrosso) e comunque sproporzionata rispetto al fatturato della società (€ 2.948.363,00 nel 2014);
- c) da un confronto dei bilanci chiusi al 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, con la dichiarazione dei redditi risultante da Unico SC 2016 (anno d'imposta 2015), emergerebbe un ingente ammontare di crediti iscritti nell'attivo circolante, a fronte del quale, tuttavia, non sarebbero state operate svalutazioni di sorta o sarebbero state operate svalutazioni minime, nel solo anno 2014; il che risulterebbe anomalo e singolare se posto in relazione ai crediti dichiarati fiscalmente per l'anno d'imposta 2015, diminuiti di oltre la metà di quelli indicati a bilancio nel 2014;
- d) a fronte di un modesto utile rappresentato nei bilanci del triennio 2012, 2013, 2014, la dichiarazione dei redditi anzidetta (2016, per l'anno 2015) riporterebbe una perdita civilistica pari ad € 798.753,00=; e) vi sarebbero almeno 2 iniziative giudiziarie coltivate dalla società *OMISSIS* s.r.l. in modo temerario, al solo fine di ritardare la dichiarazione di fallimento;





f) OMISSIS avrebbe tentato di definire stragiudizialmente le pendenze tra la società allora *in bonis* e gli *ex* dipendenti, ma le problematiche insorte in sede di esecuzione dell'accordo transattivo avrebbero poi reso necessaria l'attivazione di una procedura conciliativa da parte del Curatore.

La Curatela, quindi, riconduceva in punto di *fumus* la sua iniziativa cautelare alla responsabilità dei resistenti in ragione delle riscontrate anomalie:

- omessa presentazione dei bilanci e mancanza della documentazione societaria ritenuta rilevante;
- anomala contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali e mancata svalutazione dei crediti;
- ingiustificata assenza, al momento del fallimento, delle rimanenze di magazzino;
- mancanza di iniziative giudiziali e/o stragiudiziali volte al recupero dei crediti indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2016 (anno d'imposta 2015), *ex adverso* ritenuti comunque irrecuperabili;
- le sole iniziative giudiziali e stragiudiziali intraprese dal OMISSIS sono ritenute temerarie e/o dilatorie;
- omesso versamento di sanzioni e interessi in favore dell'erario e dell'istituto di previdenza.


Sul *periculum* la ricorrente menzionava alcune condotte "dispositive" di OMISSIS e concessioni di garanzie reali a soggetti di diritto a lui direttamente o indirettamente riconducibili, allegando visure dalle quali risultano numerose iscrizioni ipotecarie (ipoteche volontarie e giudiziali), per un importo pari ad € 6.856.000,00.

Con riferimento a OMISSIS e OMISSIS, la ricorrente invocava "*necessario estendere il provvedimento di sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 379.770,98= anche sui beni di proprietà del sig. OMISSIS e della sig.ra OMISSIS; beni che, integrando l'incerta e compromessa situazione patrimoniale di OMISSIS, appaiono astrattamente idonei a garantire in maggior misura la fruttuosità pratica della proponenda azione di responsabilità*".

Con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 10 novembre 2020 veniva autorizzato *inaudita altera parte* il richiesto sequestro conservativo dei beni immobili o mobili di proprietà di OMISSIS e crediti, anche presso terzi, fino alla concorrenza di € 730.000,00 in solido con OMISSIS e OMISSIS fino alla concorrenza del minore importo di € 385.000,00.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituivano distintamente OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, il primo eccependo l'incompetenza del Giudice adito per la cautela, in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita e





contrastando il ricorso su tutti i profili evidenziati. OMISSIS e OMISSIS contestavano in particolare la ricorrenza del *periculum in mora*, non sufficientemente delineato e precisato nei loro specifici confronti, la OMISSIS eccependo altresì la prescrizione del credito risarcitorio.

Alla prima udienza di comparizione le parti concordavano per la concessione di termini a difesa e, alla successiva udienza, per la concessione di memorie e repliche con tempistica tale da consentire lo sviluppo di trattative transattive fra le stesse, talché il giudizio veniva riservato con concessione di termini per il deposito degli ulteriori atti nel PCT.

Con la memoria di replica dep. 26/04/2021, la curatela ricorrente dava atto che nelle more del deposito degli atti autorizzati è stato raggiunto un accordo transattivo, allegato (doc. 30 ricorrente) tra la Curatela del Fallimento ed i soli OMISSIS e OMISSIS, avente ad oggetto la quota di responsabilità ai medesimi rispettivamente attribuita/attribuibile (relativamente al profilo di responsabilità attinente all'aggravamento del dissesto imputato in via solidale a tutti i membri del CDA), con scioglimento del vincolo di solidarietà passiva con OMISSIS, nei confronti del quale il Fallimento ha riservato ogni pretesa ed azione e che perciò, con atto congiunto (in atti), vi è stata rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente e contestuale accettazione da parte dei resistenti OMISSIS e OMISSIS, con istanza di estinzione nei loro riguardi del giudizio cautelare a spese compensate.

L'esito del procedimento per la parte ricorrente ed i resistenti OMISSIS e OMISSIS determina di conseguenza la revoca del sequestro eseguito nei loro confronti con ordine al Conservatore di cancellazione delle relative trascrizioni, come in dispositivo.

Prosegue invece il procedimento cautelare nei confronti di OMISSIS.

*


L'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice cautelare, per la statutaria previsione della clausola compromissoria, svolta da OMISSIS, è infondata.

L'art. 818 c.p.c., prevede espressamente il divieto per gli arbitri di concedere sequestri e altri provvedimenti cautelari; l'art. 669-quinquies c.p.c. sua volta prevede limpidamente che se la controversia è oggetto di clausola compromissoria, la domanda cautelare si propone al Giudice (e non all'arbitro) che sarebbe stato competente a conoscere del merito, sicché il giudice adito per la presente fase cautelare *ante causam* è certamente competente.

*

OMISSIS ha ricoperto il ruolo di amministratore della società fallita dalla costituzione al 29.11.2013 quale presidente del CDA; dal 29.11.2013 al 03.03.2014 quale amministratore unico; dal 03.03.2014 al 22.04.2016 nuovamente quale presidente del CDA ed amministratore delegato





(cui venivano conferiti, con firma disgiunta, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione); infine, dal 22.04.2016 alla data della dichiarazione di fallimento, quale liquidatore.

L'ultimo bilancio depositato dalla società fallita è quello relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2014 (rispetto al quale difetta la documentazione contabile a sostegno), mentre non sono stati presentati il bilancio di esercizio al 31.12.2015 e tutti i bilanci successivi, anche relativi alla fase di liquidazione. Sin dall'apertura del fallimento (verbale audizione OMISSIS - doc. 3 ricorso), la Curatela ha lamentato la mancata consegna da parte del liquidatore della documentazione idonea a consentire una ricostruzione della situazione contabile della società. Il Ciulli ha giustificato la mancanza di documentazione con l'allagamento della cantina dove aveva riposto gran parte di essa oggi mancante, come riferito al Curatore.

L'ulteriore documentazione consegnata da OMISSIS al Curatore, il 22.02.2021 dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (libro inventari, libro delle adunanze dell'organo amministrativo e originali dei bilanci, libro verbali assemblee dei soci), risulta non esaustiva e inessenziale ai fini della ricostruzione della situazione contabile della società fallita.

Il dato di maggior rilievo emergente dalla documentazione da ultimo prodotta è rappresentato dal verbale di assemblea dei soci del 29.04.2016, con cui la società (da pochissimo rientrata nella titolarità ed amministrazione esclusiva di OMISSIS) ha approvato il bilancio al 31.12.2015 "deliberando che la perdita di esercizio, pari ad € 1.673.212 venga rinviata a nuovo" (doc. 29 allegato alla memoria 23.02.2021 ricorrente); tale bilancio tuttavia non è stato depositato né trascritto sul libro degli inventari. Tuttavia, il dato della perdita di esercizio pari ad € 1.673.212,00 si pone in contraddizione con il dato della già di per sé pesante perdita civilistica indicata nel modello Unico 2016 (anno d'imposta 2015) pari ad € 798.753,00 (doc 7 ricorso), di molto aggravando, all'evidenza, la situazione economica della società e lasciando intravedere l'esistenza di qualcosa nell'ignoto bilancio del 2015 di incompatibile con i più rassicuranti risultati del precedente esercizio, avvalorando quanto sostenuto dalla Curatela circa l'inattendibilità dei dati riportati a bilancio al 31.12.2014, delle cui voci risulta allo stato impossibile ricostruire origine e sviluppo per l'assenza della pertinente documentazione societaria.

Con l'approssimazione propria della delibazione richiesta in questa sede cautelare, pertanto, sembrano potersi confermare i profili di responsabilità già indicati dalla ricorrente a carico di OMISSIS , fra i quali, si ricorda, quelli più significativi e comportanti le più cospicue rettifiche e voci di danno sono date dalla:

- omessa presentazione dei bilanci di esercizio successivamente al 31.12.2014 (compreso quindi il periodo di liquidazione);






- assoluta mancanza della documentazione contabile, come ampiamente rilevato in tutti gli scritti difensivi;
- ingiustificata assenza, al momento del fallimento, di rimanenze di magazzino, contabilizzate nel bilancio al 31.12.2014 per € 360.793,00 (circostanza rimasta priva di specifiche contestazioni da parte del resistente OMISSIS, il quale non ha offerto neppure in via di mera deduzione una plausibile giustificazione di tale assenza);
- l’anomala valorizzazione delle immobilizzazioni immateriali per l’importo di € 636.074,00=, senza che la società abbia fornito alcuna informazione in punto di natura e composizione di tale voce contabile, considerato l’oggetto sociale (produzione e vendita di capi di abbigliamento all’ingrosso), comunque sproporzionata rispetto al fatturato della società (€ 2.948.363,00 nel 2014);
- impossibilità di ricostruire l’evoluzione dei crediti, pari ad € 531.326,00, risultanti dal modello Unico SC 2016 per l’anno 2015 (ultimo documento attestante la situazione della società), che, in assenza di documentazione, risultano del tutto irrecuperabili (ignoti i debitori, ignoti i titoli, ignoti gli importi), senza che risultino iniziative volte al loro recupero.

È bene evidenziare che la protesta del OMISSIS relativa alla possibilità di recuperare la documentazione mancante da una ditta terza che l’avrebbe trascritta in formato elettronico o digitale, ma che rifiutava il suo rilascio pretendendo di essere pagata per il servizio reso alla società, trascende i limiti di accertamento imposti dalla natura del presente procedimento, fondato da una parte sulla delibazione indiziaria per verosimiglianze, così da rendere allo stato non dirimente, almeno in questa sede, alcuna verifica al riguardo; dall’altra impedendola il fatto che nessuna richiesta in tal senso sia stata espressa dalle parti, essendosi limitato il OMISSIS a rappresentare nel corso di questo giudizio la questione alla Curatela perché essa e non altri si attivasse per il suo recupero.

Ne deriva che per le certe anomalie (immobilizzazioni materiali) o per il non ricostruibile andamento del monte crediti fra il 2014 ed il 2015 anche in ordine alla recuperabilità o svalutazione degli stessi, l’assenza di documentazione non potrà andare a vantaggio di chi aveva il dovere di conservarla e consegnarla alla Curatela ed ha redatto i bilanci oggi non verificabili nella loro veridicità, come quello relativo all’esercizio 2014 e, a maggior ragione, del 2015, a quanto sembra approvato ma non pubblicato sul RI e tuttora sconosciuto.

La voce di danno derivante dall’aggravamento del dissesto, come indicato in ricorso, sarebbe in effetti imputabile anche al CDA composto oltre che da OMISSIS (presidente ed amministratore delegato), anche da OMISSIS (amministratore delegato) e OMISSIS (consigliera),





scioltosi in data 22.04.2016, contestualmente alla messa in liquidazione della società; ma come si è visto questi ultimi hanno transatto la lite con la Curatela. Permane tuttavia nei confronti di OMISSIS

la contestazione di un aggravamento del dissesto determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nel 2015, anno rispetto al quale si riferiscono la maggior parte delle insinuazioni ammesse al passivo del fallimento (cfr. doc.ti 11-A e 11-B ricorso).

Risultano in definitiva, dal complesso degli elementi indiziari versati in giudizio e dalla non contestazione di alcune macroscopiche voci di danno (è il caso delle *rimanenze*) difficilmente confutabili gli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori: la perdita verticale di valore registrata nel 2015 per - (v. delibera di approvazione bilancio), l'apertura immediatamente successiva della liquidazione ed il successivo fallimento, a distanza di 4 anni e non richiesto in proprio pur in evidente insolvenza, con mancanza all'appello del curatore di ogni rimanenza pur valorizzata in modo importante nell'ultimo bilancio depositato, con la formazione di un assai cospicuo passivo fallimentare, costituiscono ciascuna ed insieme circostanze che non si possono "scudare" con l'impossibilità di una loro puntuale verifica. Una verifica che avrebbe potuto, in ipotesi, anche giocare a favore dei titolari della gestione (ed oggi del solo OMISSIS), rendendo apprezzabile la differenza fra i netti patrimoniali fra la data certa di formazione di un patrimonio netto negativo e quello risultante al tempo del fallimento, che non è escluso potesse rendere un risultato in decremento e quindi favorevole al resistente.

Ma tale riscontro, come più volte sottolineato, non è possibile, cosicché, fermo il fumus della responsabilità per mala gestio, in merito al *quantum* del danno complessivamente considerato, può condividersi il criterio presuntivo/equitativo utilizzato dalla Curatela, per l'assoluta insufficienza della documentazione contabile, della sua determinazione sulla base dello sbilancio fallimentare come differenza tra attivo e passivo, oggi pur esso codificato, indicando in tal modo il danno nell'importo di € 718.149,28, in tal modo limitandolo ad una misura comunque inferiore alla sommatoria delle singole voci di danno richiamate, che avrebbe condotto ad una quantificazione decisamente superiore.

*

Sul *periculum* deve considerarsi che i beni immobili del OMISSIS colpiti da sequestro risultano, come all'inizio evidenziato, assoggettati a gravami ipotecari per importi consistenti, sussistendo iscrizioni quanto meno per € 3.748.000,00 (docc. 17-22 ricorso).

In particolare, il medesimo risulta aver già effettuato atti di disposizione del proprio patrimonio, nonché concesso a terzi garanzie reali; atti tutti compiuti in favore della " OMISSIS ", società di cui il OMISSIS è amministratore e socio unico (docc. 14 15 ricorso).



Altri creditori hanno ravvisato fattori di rischio nelle condotte del OMISSIS, come emerge dall'azione revocatoria promossa da OMISSIS, con riferimento all'atto di conferimento sopra citato (doc. 16).

Il pericolo di perdita o insufficienza della garanzia generica del credito sussiste pienamente.

*

Nella sua memoria finale del 26/04/2021 la Curatela ha concluso per la conferma del decreto *inaudita altera parte*, quantomeno sino alla concorrenza dell'importo di € 630.000,00.

Ciò consente, in realtà di modificare l'originario decreto, anche nei confronti di OMISSIS, imponendo il vincolo del sequestro dei suoi beni fino alla concorrenza, in cifra tonda, di € 600.000,00.

Le spese devono seguire il principio di soccombenza a danno di Marco Ciulli, da rimettere per la liquidazione alla definizione del giudizio di merito, da riassumere nei termini di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 671, 306, 669 *sexies* c.p.c.

DICHIARA

Estinto il procedimento relativamente al rapporto processuale fra la ricorrente _ da un a parte ed i resistneti _ e _ , a spese compensate.

ORDINA

- all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Prato - Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione del decreto di sequestro conservativo (Tribunale di Firenze n. cronol. 1600/2020 emesso il 10.11.2020) recante R.G. n. 41074 e OMISSIS ;
- all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio provinciale – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione del decreto di sequestro conservativo (Tribunale di Firenze n. cronol. 1600/2020 emesso il 10.11.2020) recante R.G. n. 12268 e OMISSIS ;

con esclusione da responsabilità.

ACCOGLIE

Il ricorso nei confronti di OMISSIS e per l'effetto, a modifica del precedente decreto pronunciato *inaudita altera parte*, limita il sequestro conservativo nei suoi confronti autorizzato fino alla concorrenza di € 600.000,00.

Pone le spese del presente procedimento a carico di OMISSIS, da liquidare all'esito del giudizio di merito, che dovrà essere riassunto entro i termini di legge.





Firenze, 28 maggio 2021

Il Giudice
dott. Roberto Monterverde

Arbitrato in Italia

